



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 486 del 06/10/2025

"Modifiche al regolamento 12 novembre 2012, n. 12 (Disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche)" Delibera di Giunta regionale n. 659 del 29 settembre 2025

Firmato da:

Deliberazione N. 659**Assessore**Vicepresidente **FULVIO
BONAVITACOLA**
Assessore **NICOLA CAPUTO**

SPL	SSL	STL
213 207	01 00	02 00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 29/09/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

**REGOLAMENTO RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12
- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI
PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE
PUBBLICHE"**

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	Assente
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
8)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
9)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
10)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
11)	Assessore	MARIO	MORCONE	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) il Regio Decreto n. 1775/1933, recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", disciplina le derivazioni e l'utilizzazione di acqua pubblica;
- b) il D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" stabiliva i requisiti di potabilità delle acque;
- c) il D.M. 12 giugno 2003, n. 185 "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152*" stabiliva i requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici che devono possedere le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo;
- d) in base all'articolo 5, punto c, dell'allegato I – Parte A del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "*sull'igiene dei prodotti alimentari*", per l'irrigazione delle colture alimentari è previsto l'uso di "acqua potabile" o di "acqua pulita" così come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) dello stesso regolamento;
- e) l'articolo 96, comma 11, del D.lgs. n. 152/2006, recante "*Norme in materia ambientale*", prevede che: "*Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico*";
- f) i requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici che devono possedere le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo sono definiti oggi dal DM 2 maggio 2006 "*Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*";
- g) il Regolamento regionale n. 12 del 12/11/2012 ha disciplinato le procedure relative alle concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche;
- h) l'articolo 166, comma 4bis, del D.lgs. n. 152/2006, così come introdotto dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, prevede che "*Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185*";
- i) il suddetto regolamento sui parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, da adottare ai sensi del D.L. 136/2013 entro il 10 maggio 2014, non è stato emanato da parte dei Ministeri competenti;
- j) la qualità delle acque destinate al consumo umano è disciplinata dal sopraggiunto D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 "*Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020*";

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a) le Province, quali organi competenti al rilascio delle concessioni, che costituiscono di frequente una delle condizioni di ammissibilità previste dai vari piani di finanziamento per gli investimenti in materia di risorsa idrica, hanno evidenziato talune difficoltà relativamente al conseguimento delle certificazioni, della idoneità delle acque ad essere utilizzate a uso irriguo su colture alimentari, necessarie al fine del rilascio dei provvedimenti concessivi; dette difficoltà ostacolano la regolarizzazione di numerose pratiche di concessione di derivazione idrica pendenti presso le Province e la mancata regolarizzazione non consente, tra l'altro, la corretta quantificazione dei volumi irrigui impiegati dagli utilizzatori né il monitoraggio della qualità dell'acqua utilizzata;
- b) alla Regione Campania sono pervenute, ad opera degli interessati, richieste di snellimento e semplificazione delle procedure atte alla certificazione dell'idoneità delle acque a uso irriguo su colture alimentari;
- c) il Regolamento Regionale n. 12 del 12/11/2012, agli articoli 3 e 7, reca la definizione delle acque destinate al consumo umano e stabilisce la qualità di quelle reflue adatte al riutilizzo in relazione rispettivamente al D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e al DM n. 185 del 12 giugno 2003 e non ai sopraggiunti D.lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 e DM 2 maggio 2006;
- d) gli accertamenti chimici, chimico-fisici e microbiologici, necessari ai fini della certificazione di competenza delle AA.SS.LL., svolti da strutture private accreditate, quando corredati dai relativi verbali di prelievo non antecedenti i 6 mesi dalla richiesta di concessione, sono da ritenere di pari valore a quelli eseguiti dalle strutture pubbliche autorizzate;
- e) il menzionato Regolamento n. 12/2012, che disciplina i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità delle acque a uso consumo umano e ad uso irriguo su colture alimentari, risulta ad oggi non in linea con la normativa vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano e ad uso irriguo su colture alimentari;
- f) inoltre, il Regolamento n. 12/2012 in materia di installazione dei misuratori di portata di cui all'art. 34 non reca alcuna disciplina nel caso di emungimento effettuato mediante l'utilizzo di pompe mobili, generando in alcuni particolari contesti territoriali problemi per la conclusione dell'iter procedurale per il rilascio delle concessioni di derivazione;
- g) pertanto, i competenti Uffici propongono di approvare il Regolamento regionale recante "*Modifiche al Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*", elaborato dalla Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità, di concerto con la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per adeguarlo alla sopraggiunta normativa relativa rispettivamente alle acque destinate al consumo umano e al riutilizzo delle acque reflue, nonché per dare risoluzione alle problematiche emerse nella sua applicazione in relazione alla qualità delle acque ad uso irriguo su colture alimentari;
- h) in particolare, le proposte modifiche riguardano:
- h.1 l'Art. 3 "*Usi delle acque*":
- h.1.1 la modifica al comma 1 lettera a) introduce il riferimento normativo aggiornato per l'uso delle acque destinato al consumo umano introducendo, in luogo del D.lgs. n. 31/2001, il D.lgs. n. 18/2023;
- h.1.2 la modifica al comma 1 lettera b) introdotta per dar rilievo alla natura opzionale della scelta tra uno dei requisiti richiesti di qualità delle acque affinché sia concesso l'uso irriguo delle acque su colture alimentari di cui ai punti i) e seguenti; inoltre, riguardo ai requisiti delle acque reflue riutilizzabili in agricoltura, in luogo del DM 185 del 12 giugno 2003, è stato introdotto il sopraggiunto DM 2 maggio 2006 e in relazione alle acque idonee al consumo umano, in luogo del D.lgs. n. 31/2001, è stato introdotto il sopraggiunto D.lgs. n. 18/2023;
- h.2 l'Art. 7 "*Istanza di concessione di derivazione*":
- h.2.1 la modifica al comma 5 lettera d), in merito alla certificazione ASL sulla qualità delle acque da allegare alle richieste di concessione, aggiorna, sia per le acque destinate al consumo umano che per le acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari, il riferimento normativo al D.lgs. n. 18/2023 e al DM 2 maggio 2006;
- h.2.2 viene, altresì, disposto che l'esecuzione degli accertamenti chimici, chimico-fisici e microbiologici, necessari ai fini del rilascio della richiesta certificazione ASL per le acque

destinate al consumo umano, e in taluni casi specifici per le acque ad uso irriguo su colture alimentari, è consentita mediante il ricorso anche a Strutture private accreditate per l'analisi di ciascuno dei parametri prescritti (secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), nel rispetto di apposita prescrizione sui prelievi dei campioni;

h.3 l'Art. 19 "*Disciplinare di concessione*":

in conseguenza dell'introduzione al precedente articolo 7 della possibilità di affidare l'esecuzione delle prescritte analisi, oltre che a strutture pubbliche, anche a laboratori privati accreditati, la modifica del comma 5 distingue le spese amministrative dovute dal richiedente all'Ente certificatore (ASL) ed i costi per la realizzazione delle analisi presso strutture pubbliche o private;

h.4 l'Art. 34 "*Installazione del misuratore volumetrico*":

h.4.1 con l'aggiunta del comma 1-bis, sono introdotte specifiche disposizioni per il caso di prelievo effettuato con pompe mobili;

h.4.2 con la modifica al comma 5, si dettano le modalità di misurazione dei prelievi con pompe mobili, compresi i casi di prelievo da più fonti a servizio di diverse parcelle della stessa azienda;

h.5 gli allegati B e C al Regolamento:

nell'elenco della documentazione tecnica da produrre a supporto delle istanze di autorizzazione alla ricerca di acque e alla richiesta di concessione, la relazione agronomica è stata distinta dalla relazione geologica, indicando i profili professionali abilitati alla sua redazione;

- i) con la nota prot. reg. n. 359736 del 17/07/2025, la Direzione Generale per la Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, in relazione agli aspetti di competenza, non ravvisando profili di criticità, ha espresso parere favorevole sulla menzionata proposta di Regolamento regionale recante "*Modifiche al Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*";

RITENUTO:

- a) di dover approvare la proposta di Regolamento regionale recante "*Modifiche al Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*" che, allegato al presente provvedimento, unitamente alla relazione illustrativa, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di dover inviare la predetta proposta di Regolamento al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale;

SENTITO per i profili di competenza l'Ufficio Legislativo del Presidente;

VISTI

- a) il R.D. del 11 dicembre 1933 n. 1775;
- b) il D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31;
- c) il D.M. 12 giugno 2003 n. 185;
- d) il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- e) il DM 2 maggio 2006;
- f) l'art. 56 dello Statuto Regionale;
- g) il D.lgs. 23 febbraio 2023 n. 18;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) di approvare la proposta di Regolamento regionale recante “*Modifiche al Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*” che, allegato al presente provvedimento, unitamente alla relazione illustrativa, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di inviare la predetta proposta di Regolamento al Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all’Ambiente, all’Assessore all’Agricoltura, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità, alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	659	del	29/09/2025	SPL	SSL	STL
				213 207	01 00	02 00

OGGETTO:

REGOLAMENTO RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE"

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /	<i>Vicepresidente FULVIO BONAVITACOLA Assessore NICOLA CAPUTO</i>	<i>01/10/2025 30/09/2025</i>
Dir. SPL / Dir. SSL	<i>LUIGI RICCIO</i>	<i>30/09/2025</i>

DATA ADOZIONE	29/09/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME <i>FERRARA</i>	NOME <i>MAURO</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>01/10/2025</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

1010000 UFFICIO DI GABINETTO
1020000 UFFICIO LEGISLATIVO
2070000 DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
2130000 DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Struttura di Primo Livello
SSL = Struttura di Secondo Livello
STL = Struttura di Terzo Livello